

Concorso pubblico in Senato: l'aspirante non può invocare la giustizia amministrativa  
(Tar Lazio, Sezione I, Sentenza 24.5.2007, n. 4784)

Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla pretesa illegittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l'autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti in fieri, sia per l'evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell'ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell'11 febbraio 2006; id., n. 1680 dell'11 marzo 2001).

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione I

Sentenza 24 maggio 2007, n. 4784

### FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il bando di concorso, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui stabilisce, fra i requisiti di ammissione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con il punteggio non inferiore a 105/110.

Deduce sostanzialmente che la previsione del voto minimo sarebbe priva di ragionevole giustificazione e comunque arbitraria e discriminatoria.

Si è costituita, per resistere, l'Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2007.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.

A norma dell'art. 12 del regolamento adottato dal Senato della Repubblica il 17 dicembre 1971 - atto di normazione primaria sottratto a sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 - le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi (Cass., Sez. un., 10 aprile 1986, n. 2546; id., 18 novembre 1988, n. 6241).

Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla pretesa illegittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l'autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti in fieri, sia per l'evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell'ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell'11 febbraio 2006; id., n. 1680 dell'11 marzo 2001).

La citata norma del Regolamento del Senato (come l'omologa e, anzi, più chiara previsione contenuta nel testo originario dell'art. 12, 3° comma, del Regolamento della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1971), pur non contenendo un'espressa devoluzione agli Organi di autodichia della cognizione sui ricorsi proposti dall'extraneus, è stata infatti costantemente interpretata dal Giudice della giurisdizione in tal

senso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1993; v. anche Cass. civ., Sez. un., 23 aprile 1986, n. 2861).

L'estensione dell'ambito di operatività della sfera di giurisdizione domestica anche alle pretese avanzate da soggetti "estranei" ha trovato successiva sanzione formale dapprima nella deliberazione della Camera dei Deputati 16 dicembre 1998, con cui veniva modificato il citato art. 12 nel senso di demandare all'Ufficio di Presidenza l'adozione dei regolamenti e delle altre norme concernenti "[...] d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio; [...] f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima" (3° comma; è inoltre previsto che l'Ufficio di Presidenza giudichi "in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f del comma 3"; v. 6° comma).

Successivamente, per quanto riguarda il Senato, il Regolamento dei Concorsi approvato in data 11 febbraio 2002, ha previsto, all'art. 18, comma 1, che "Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per motivi di legittimità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione ovvero di pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente ed immediatamente lesivo, salva la possibilità di presentare successivamente motivi aggiunti".

Inoltre, con deliberazione in data 12 dicembre 2005 del Consiglio di Presidenza, è stato approvato il "Regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento", il quale stabilisce espressamente, all'art. 1, comma 1, che "sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall'art. 2 del presente Regolamento".

E' evidente che tale disposizione - mentre estende tout court la giurisdizione domestica, con disposizione innovativa, agli atti concernenti soggetti estranei al Senato (segnatamente, per quanto riguarda gli atti adottati nell'ambito di una procedura di gara d'appalto, per i quali questo Tribunale aveva rilevato l'assenza, nel Regolamento del Senato, di uno specifico potere di autodichia - cfr. la cit. decisione n. 1030/2006) - conferma invece il precedente assetto della giurisdizione domestica in ordine ai ricorsi relativi ad atti e provvedimenti concernenti i dipendenti, ai quali risultano pienamente assimilati quelli riguardanti le procedure di reclutamento, ab origine devoluti agli Organi di autodichia del Senato.

Per quanto appena argomentato, deve dunque ritenersi che sul ricorso all'odierno esame, questo Tribunale amministrativo sia sfornito di giurisdizione.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

( da [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) )